



COMUNE DI BANCHETTE

Città metropolitana di Torino

RIDUZIONE TASSA RIFIUTI PER PARTICOLARI SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE

Per ottenere la riduzione della tassa rifiuti, TARI, gli utenti residenti a Banchette, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 48 del vigente Regolamento IUC, dovranno presentare domanda al Comune **entro il termine del 15 ottobre di ciascun anno.**

Il modello di domanda è disponibile sul sito del Comune e distribuito dall'ufficio tributi.

Regolamento IUC – sezione TARI – approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 30 aprile 2016.

ART. 48 - AGEVOLAZIONI PER PARTICOLARI SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE

1. In presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, il Comune, facendo propria la facoltà concessa dai commi 660 e 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, può accordare specifiche agevolazioni, consistenti nella riduzione percentuale della tassa dovuta a favore degli utenti residenti che dimostrino di trovarsi nelle seguenti condizioni:
 - a) ai nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica certificata sulla base della normativa vigente in materia, che evidenzino un valore come da tabella :

Fascia 1	ISEE pari o inferiore a € 3.000
Fascia 2	ISEE superiore a € 3.000 fino a € 4.500
Fascia 3	ISEE superiore a € 4.500 fino a € 6.000
Fascia 4	ISEE superiore a € 6.000 fino a € 8.000

- b) ai nuclei familiari comunque in stato di difficoltà economica sulla base della relazione del Consorzio IN.RE.TE., comunicata al Comune, tale per cui si possa individuare in quale fascia di agevolazione si possa collocare il contribuente.
2. Sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari nei quali siano presenti componenti che risultino proprietari di natanti e di veicoli con cilindrata superiore a 2.500 cc immatricolati nei 4 anni precedenti alla data dell'istanza.

3. L'entità delle agevolazioni riconosciute verrà stabilita annualmente con proprio provvedimento dalla Giunta Comunale definendo le percentuali di riduzione differenziate per le fasce di cui alla tabella precedente, determinate in base alla somma disponibile prevista ed approvata dal Consiglio Comunale nel Piano finanziario annuale ed in base alle domande di richiesta di agevolazioni pervenute nei termini indicati al successivo comma 4.
4. Le agevolazioni sopra indicate sono concesse su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il 15 ottobre di ciascun anno e con effetto per l'anno in cui essa viene presentata, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto. Allorché queste vengano a cessare, la tassazione intera decorrerà dal primo giorno del mese solare successivo al giorno in cui siano venute meno le condizioni per l'agevolazione, a fronte di denuncia di variazione dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può in qualsiasi tempo eseguire, al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione. Il termine annuale di presentazione delle domande potrà essere variato con la deliberazione di Giunta Comunale di cui al precedente comma 3.
5. Il riconoscimento dell'agevolazione avviene mediante rideterminazione dell'importo dovuto per l'annualità per la quale viene richiesta l'agevolazione.
6. Nell'ipotesi in cui dovesse essere accertata la mancanza dei requisiti per fruire dell'agevolazione, salvo prova contraria da fornirsi da parte dell'utente, il Comune provvederà al recupero della tassa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento.
7. Ove siano riconosciute delle agevolazioni riguardanti importi della tassa già riscossi, l'utente avrà diritto al rimborso della somma versata in eccedenza.